

TRANSIZIONE ENERGETICA: PRODUTTORI E CONSUMATORI

11 aprile 2024 - ore 15.00 –19.00

CER


(Comunità energetiche rinnovabili)

**sistema di regole e incentivi per lo sviluppo
dell'energia rinnovabile condivisa**

intervento di MAURO VERGARI

Direttore Ufficio Studi innovazioni e sostenibilità

TERMINATO ITER PER LA REALIZZAZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI



Sono entrati in funzione, dalle ore 17 dell'8 aprile, i portali del GSE per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche: sarà dunque possibile l'invio delle richieste dei contributi per le CER e le configurazioni di autoconsumo.

L'invio della richiesta di accesso al servizio per l'**autoconsumo diffuso** può essere fatto solo dal Soggetto Referente della configurazione. Il Referente è così individuato:

1. nel caso del **gruppo di autoconsumatori**, dal condomino (tramite l'amministratore, se presente, o il rappresentante di condominio) o dal proprietario dell'edificio
2. nel caso del **gruppo di clienti attivi**, dal condomino (tramite l'amministratore, se presente, o il rappresentante di condominio) o dal proprietario dell'edificio
3. nel caso della **comunità energetica rinnovabile**, la medesima comunità
4. nel caso della **comunità energetica dei cittadini**, la medesima comunità
5. nel caso dell'**autoconsumatore "a distanza"**, il medesimo autoconsumatore
6. nel caso del **cliente attivo "a distanza"**, il medesimo cliente attivo

CHI PUÒ
EFFETTUARE LA
RICHIESTA

Autoconsumo consiste nella possibilità di consumare in loco - nella propria abitazione, in un ufficio, in uno stabilimento produttivo, ecc. - l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico per far fronte ai propri fabbisogni energetici.

Produrre e consumare l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico nello stesso sito - ad esempio nella propria abitazione o nel proprio edificio - vuole dire contribuire attivamente alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese, favorendo l'efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

DLgs. 8.11.2021 n. 199

art. 30 «Autoconsumatori di energia rinnovabile»

Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:

- a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo
- b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore



PROSUMER

cliente finale che produce energia da fonte rinnovabile per il proprio uso finale, immette le eccedenze in rete per condividerle



PRODUTTORE

produce energia elettrica e la immette nella rete elettrica per condividerla



CLIENTE FINALE

preleva l'energia elettrica dalla rete per la quota di proprio uso finale



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il [Decreto](#) del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza.



1 COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

RELOADED



Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico i cui soci o membri con potere di controllo all'interno della CER possono essere **cittadini, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale**, che condividono, tramite i loro consumi, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

In una CER l'energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione *virtuale* di tale energia.

1 COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

RELOADED



POSSONO ESSERE MEMBRI O SOCI CON POTERE DI CONTROLLO IN UNA CER


- persone fisiche
- piccole e medie imprese per le quali la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato
- enti territoriali: Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni
- amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT, situate nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione della CER
- Enti di ricerca e formazione
- Enti del terzo settore e di protezione ambientale
- Enti religiosi

NON POSSONO ESSERE MEMBRI O SOCI DI UNA CER

- amministrazioni centrali
- grandi imprese
- Imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00

1 COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

RELOADED



IL PERIMETRO E GLI IMPIANTI DI UNA CER

La CER può gestire una o più configurazioni di autoconsumo.

Tutti i punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell'area afferente alla stessa **cabina primaria**.

Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo.

Gli impianti possono essere messi a disposizione anche da un produttore terzo, non socio o membro della CER. In ogni caso tutti gli impianti della configurazione devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della CER.

CONTRIBUTI ECONOMICI

Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso al GSE.

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e sono:

- **il corrispettivo di valorizzazione, definito dall'ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull'energia elettrica autoconsumata**
- **la tariffa premio riconosciuta sull'energia condivisa incentivata**

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l'energia immessa in rete **vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE**

CER NEI COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI

Per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un [contributo in conto capitale](#), fino a un massimo del 40% del costo di investimento, a valere sulle risorse del PNRR. La Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR mette a disposizione 2,2 miliardi di euro fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno. **Sarà possibile presentare domanda fino al 31 marzo 2025 alle ore 18:00**, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro che verrà comunicato sul sito del GSE

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI

2



Un gruppo di autoconsumatori è un insieme di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP. Qualunque soggetto titolare di un punto di connessione può partecipare a un gruppo di autoconsumatori, in qualità di produttore e/o cliente finale, fatta eccezione per alcune tipologie di imprese private.

In particolare, non possono associarsi al Gruppo di autoconsumatori le imprese la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00.

Un gruppo di autoconsumatori non necessita della "intermediazione" di un soggetto giuridico, in quanto i rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo vengono regolati da un contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta al GSE di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Nel caso di condomini, i rapporti possono essere regolati attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori. Nel contratto devono poi essere riportati i contenuti minimi previsti nelle Regole Operative del GSE e riportati di seguito.

2 GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI
COLLETTIVI



I soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:

1. essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio
2. **nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**
3. aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti descritti nelle [Regole operative](#)
4. aver dato mandato al Referente, ove previsto, per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio per l'autoconsumo diffuso

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI

2



IL PERIMETRO E GLI IMPIANTI DI UNA CER

I punti di connessione dei clienti finali di un gruppo di autoconsumatori **devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio**. Gli impianti possono essere situati nell'edificio o condominio o anche presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell'ambito dell'area afferente alla medesima cabina primaria.

Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo.

Gli impianti di produzione della configurazione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un produttore terzo, purché soggetto alle istruzioni del gruppo di autoconsumatori.

CONTRIBUTI ECONOMICI

I gruppi di autoconsumatori accedono ai contributi economici previsti previa **richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso da presentare al GSE**.

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione del Gruppo di autoconsumatori, e sono:

1.il corrispettivo di valorizzazione, definito dall'ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull'energia elettrica autoconsumata

2.la tariffa premio riconosciuta sull'energia condivisa incentivabile

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l'energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

I GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI NEI COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI

Per i soli gruppi di autoconsumatori i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione **inferiore a 5.000 abitanti**, è previsto un contributo in [conto capitale](#), pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

AUTOCONSUMATORI INDIVIDUALI A DISTANZA

3

NEW



La configurazione di autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione prevede la presenza di un solo cliente finale che condivide l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree nella sua piena disponibilità per autoconsumarla virtualmente nei punti di prelievo dei quali è titolare, connessi alla stessa cabina primaria dei punti in prelievo. La configurazione di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione/UP.

Possono far parte della configurazione di autoconsumatore individuale a distanza anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (produttori "terzi")

Il ruolo di Referente nel caso dell'autoconsumatore individuale "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto:

- dal medesimo autoconsumatore
- da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza



IL PERIMETRO E GLI IMPIANTI DI UNA CER

Un autoconsumatore a distanza può inserire nella configurazione i punti di prelievo dei quali è titolare purché siano ubicati nell'area afferente alla medesima cabina primaria.

Possono essere inseriti nella configurazione più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, **anche dotati di sistemi di accumulo**, ubicati nell'area afferente alla medesima cabina primaria dei punti di prelievo e localizzati in siti nella piena disponibilità del cliente finale.

Gli impianti di produzione della configurazione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un produttore terzo, purché soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore a distanza.

CONTRIBUTI ECONOMICI

La configurazione di autoconsumatore a distanza accede ai contributi economici previsti previa richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso da presentare al GSE.

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di Autoconsumatore a distanza, e sono:

1. il corrispettivo di valorizzazione, definito dall'ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull'energia elettrica autoconsumata
2. la tariffa premio riconosciuta sull'energia condivisa incentivabile

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l'energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

AUTOCONSUMATORI A DISTANZA NEI COMUNI SOTTO I 5000 ABITANTI

NO

CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTOCONSUMO DIFFUSO

Riepilogo per configurazione



1

CER



2

GRUPPO DI
AUTOCONSUMATORI



3

AUTOCONSUMATORE
A DISTANZA

CONTRIBUTI ECONOMICI SPETTANTI A CIASCUNA
CONFIGURAZIONE

CONTRIBUTI ECONOMICI SPETTANTI A CIASCUNA CONFIGURAZIONE		1	2	3
PNRR	Contributo in conto capitale 40%	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
INCENTIVAZIONE	Tariffa Premio	✓	✓	✓
	Trasmissione	✓	✓	✓
VALORIZZAZIONE	Distribuzione		✓ ²⁾	
	Perdite di rete evitate		✓ ²⁾	

1) Solo per gli impianti realizzati in comuni <5.000 ab e messi nella disponibilità di una CACER

2) limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo

STRUMENTI DI SOSTEGNO PER LE CACER – DM 414/2023 MASE



Incentivi in conto esercizio

Servizio autoconsumo diffuso

Misura 1 - Disciplina le modalità di incentivazione dell'energia elettrica da impianti FER inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) **fino al 31 dicembre 2027 o**
per un **contingente complessivo pari a 5 GW**



Incentivi in conto capitale

Misura PNRR per i gruppi e le comunità energetiche nei comuni <5.000 abitanti

Misura 2 - Definisce criteri e modalità per la concessione dei **contributi in conto capitale** per impianti FER, nei comuni con **popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**, previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR, per una potenza complessiva pari almeno a 2 GW nel limite delle risorse finanziarie attribuite pari a **2,2 miliardi di euro**



GLI IMPIANTI INCENTIVABILI

- Alimentati da fonti rinnovabili di potenza massima 1 MW
- Di **nuova costruzione o nuove sezioni di impianti esistenti**
- Anche **più impianti in ciascuna configurazione** con produttori diversi
- **Entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021**
- Realizzati esclusivamente con **componenti di nuova costruzione nel caso di fotovoltaici, o rigenerati per le altre tipologie**
- In linea con i requisiti previsti dal principio **DNSH** (*Do Not Significant Harm*) →
- Impianti a biogas o biomassa: rispetto criteri descritti dal Decreto CACER
- Non finalizzati alla produzione di idrogeno con emissioni >3 ton CO₂eq./ton H₂
- Non in SSP o beneficiari di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica
- Esclusa la quota di potenza realizzata per soddisfare **l'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici** di nuova costruzione

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali **non arrechino nessun danno significativo all'ambiente**: questo principio è fondamentale per **accedere ai finanziamenti del RRF**. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il **37% delle risorse alla transizione ecologica**.

! Gli impianti già in esercizio al 15/12/2021 possono essere inseriti in una configurazione, nel limite del 30%, ma possono beneficiare solo del Corrispettivo di valorizzazione






LA TARIFFA PREMIO

- **Parte fissa per 20 anni** più alta per gli impianti di piccola taglia, più bassa per gli impianti più grandi
- **Parte variabile** in funzione del prezzo di mercato dell'energia, che aumenta se il prezzo di mercato diminuisce
- Massimale in funzione della **zona geografica** (solo per impianti FTV)

Potenza nominale kW	Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto	Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale	Tariffa massima fonti non fotovoltaiche	Tariffa massima totale impianti FTV		
				Sud	Centro	Nord
P≤200	80 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	120 €	120 €	124 €	130 €
200<P≤600	70 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	110 €	110 €	114 €	120 €
P>600	60 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	100 €	100 €	104 €	110 €

CORRISPETTIVO DI VALORIZZAZIONE

Per ciascun kWh di energia elettrica **autoconsumata** viene riconosciuto dal GSE un corrispettivo unitario, definito contributo di **valorizzazione**, relativo alla **tariffa di trasmissione** a cui può aggiungersi un contributo relativo alle **tariffe di distribuzione** e alle **perdite di rete**

	 1 CER	 2 GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI	 3 AUTOCONSUMATORE A DISTANZA	
VALORIZZAZIONE	TRASMISSIONE	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh
	DISTRIBUZIONE		0,65 €/MWh ¹	
	PERDITE DI RETE EVITATE		1,2% in MT e 2,6% in BT del prezzo zonale di mercato ¹	

I valori delle tariffe di **trasmissione** e **distribuzione** sono definiti annualmente da ARERA

I valori riportati nella tabella sono relativi al 2024

¹ limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo

CUMULABILITÀ DELLA TARIFFA INCENTIVANTE

La tariffa incentivante **è pienamente cumulabile** con:

- ✓ i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- ✓ le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
- ✓ altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato

La tariffa incentivante **non è cumulabile** con:

- ✗ altre forme di incentivo in conto esercizio
- ✗ Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)
- ✗ contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
- ✗ altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili



LA TARIFFA INCENTIVANTE - RIDUZIONE

Nel caso di **accesso a**:

- **contributi in conto capitale** nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono aiuto di Stato purché l'equivalente sovvenzione non superi il 40% dei costi di investimento ammissibili

la **tariffa incentivante sarà ridotta** con un **fattore proporzionale** al contributo ricevuto (F)

La decurtazione **non si applica** all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale



DECURTAZIONE TARIFFA PREMIO PER CUMULABILITÀ CON CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

$$TIP_{\text{Conto Capitale}} = Tip * (1 - F)$$

TIP= tariffa premio

F = fattore che varia tra 0 e 0,5 con la percentuale di contributo conto capitale riconosciuta



CONTRIBUTO PNRR: DESCRIZIONE DELLA MISURA



Le configurazioni per le quali è possibile richiedere il contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR sono le **CER** e i **Gruppi di autoconsumatori**.

La misura prevede l'erogazione di un **contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili**, con un vincolo per alcune voci di spesa del 10% massimo.

L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR potrà essere effettuata dal beneficiario a seguito dell'**apertura dello sportello (8 aprile 2024)**.

Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2,2 miliardi di euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.



REQUISITI IMPIANTI PNRR



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

1

Avere potenza non superiore a **1 MW**

2

Disporre di **titolo abilitativo** alla costruzione e all'esercizio, ove previsto

3

Disporre di **preventivo di connessione** alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto

4

Essere **ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta)

5

Essere ubicato nell'area sottesa alla medesima **cabina primaria** a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori in cui verrà inserito l'impianto

6

Avere **data di avvio lavori** successiva alla data di presentazione della domanda di contributo

7

Entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non successiva al **30/06/26**

8

Rispettare i requisiti previsti per gli impianti di produzione riportati nelle Regole, ivi incluso il principio **DNSH** e **tagging climatico**

9

Essere inserito, una volta realizzato, in una **configurazione di gruppo di AC o di CER** per la quale risulti **attivo il contratto di incentivazione con il GSE**



Il soggetto beneficiario può richiedere l'accesso ai contributi anche per più di un impianto di produzione/UP. In tal caso, il soggetto beneficiario dovrà presentare distinte richieste di accesso per ciascuno degli impianti o i potenziamenti di impianto di produzione presenti nella configurazione. I clienti finali possono risiedere anche in comuni con popolazione ≥ 5.000 ab.



SPESE AMMISSIBILI – VOCI DI SPESA

Nel limite del costo di investimento massimo di riferimento



Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc ...)



Acquisto e installazione **macchinari, impianti e attrezzature hardware e software**, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio



Connessione alla rete elettrica nazionale



Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera¹⁾



Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto¹⁾



Fornitura e posa in opera dei **systemi di accumulo**



Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento



Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le **spese necessarie alla costituzione** delle configurazioni¹⁾



Direzioni lavori, sicurezza¹⁾



CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO PNRR




Il contributo PNRR è **cumulabile** con:

- ✓ **Altri contributi in conto capitale diversi da quelli nella gestione dell'UE** (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'amministrazione pubblica, quest'ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all'interno di altri fondi nella gestione UE), di intensità non superiore al 40%.
- ✓ **I contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità** e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- ✓ **La tariffa incentivante decurtata** in ragione dell'intensità del contributo ricevuto.

Il contributo PNRR **non è cumulabile** con:

- ✗ **Incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante;**
- ✗ **Superbonus** (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- ✗ **Detrazioni fiscali con aliquote ordinarie** (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- ✗ **Altri contributi in conto capitale nella gestione dell'UE;**
- ✗ **Altre forme di sostegno pubbliche** che costituiscono un regime di **aiuto di Stato diverso dal conto capitale.**

ESEMPIO CER




L'energia autoconsumata fisicamente viene scorporata dai costi della bolletta sia per la componente energia che per gli oneri.

L'energia immessa in rete viene acquistata tramite ritiro dedicato (RID) al prezzo zonale orario (PZO) o può essere veduta ad una società fornitrice di energia ad un prezzo concordato.

L'energia autoconsumata virtualmente entro la cabina di trasformazione viene incentivata con una tariffa premio (60-120 €/MWh) ed un corrispettivo per il non utilizzo delle reti di trasmissione nazionali (8 €/MWh).

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA CER



<input type="checkbox"/>	Gestione dei rapporti con il GSE
<input type="checkbox"/>	Elaborazione del rendiconto annuale con la ripartizione delle entrate tra gli utenti (formalmente da predisporre a cura del consiglio direttivo e da approvare con delibera dell'assemblea, entro i termini statutari)
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione dei redditi Modello ENC In caso venga percepito corrispettivo per la vendita dell'energia, avendo il referente esercitato la facoltà di cessione con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/2003 ("Ritiro dedicato") → redditi diversi ex art 67 c.1 lett i Tuir. NO IVA (CER ente non commerciale, carenza presupposto soggettivo)
<input type="checkbox"/>	Accise Eventuali adempimenti


RIPARTIZIONE

BENEFICI

- La legge non stabilisce le modalità di ripartizione, pertanto il riparto si può fare liberamente;
- La destinazione dei benefici di una comunità energetica viene stabilita dai membri della CER tramite un regolamento;
- Il regolamento quindi stabilisce i **criteri di ripartizione** del beneficio ottenuto (ridistribuzione in base ai consumi, investimento in progetto sul territorio, ecc.), comprese le **modalità di rientro dell'investimento**, qualora l'energia dell'impianto non sia messa a disposizione gratuitamente;
- I criteri dovranno essere **vantaggiosi da entrambe le parti**, altrimenti i soci potranno recedere e si rischia di perdere incentivi sulla condivisione.

PROGRAMMAZION

E



OBIETTIVI

Rendere famiglie, imprese, EELL e territori **protagonisti di una transizione energetica** accessibile, equa, in grado di rispondere alle esigenze e alle opportunità a livello locale

Ridurre la spesa energetica di imprese e famiglie (con particolare attenzione ai **consumatori vulnerabili**, in un'ottica di **mitigazione della povertà energetica**)

Promuovere l'uso razionale dell'energia da parte della comunità ai fini di massimizzare il risparmio energetico

Costruire relazioni reciprocamente vantaggiose tra gli stakeholder (Comune, imprese, famiglie, comunità, soggetti della filiera coinvolti, ecc.)

Favorire l'economia locale e formare risorse del territorio in tema di gestione energetica allo scopo di creare opportunità di lavoro

Innescare azioni collettive a partire da temi quali sostenibilità e beni comuni per rivitalizzare comunità locale, mitigare spopolamento, favorire inclusione, ecc.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Mauro Vergari

Capo Dipartimento Reti - Servizi Essenziali - Telecomunicazioni -
Pubblica Amministrazione e Direttore Ufficio Studi, Innovazioni e
Sostenibilità



Email: m.vergari@adiconsum.it